APPROFONDIMENTO CIVILE

Amore ho mal di testa, quando il matrimonio diventa bianco

Data pubblicazione: 03/04/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Un viaggio semiserio — ma con solide basi giuridiche — tra letti freddi, silenzi coniugali e separazioni "a causa di forza maggiore". Un articolo ironico, divertente, provocatorio e, in alcuni casi, fin troppo vero.

"AMORE MIO, STANOTTE HO MAL DI TESTA": QUANDO IL MATRIMONIO DIVENTA (TROPPO) CASTO TRA "PARACETAMORE E IBUPROSESSO"

In un'epoca in cui il sesso è ovunque — *nei meme, nei film, nei social, persino nelle pubblicità dei dentifrici* — è un paradosso constatare che proprio laddove dovrebbe essere "di casa", cioè nel matrimonio, spesso latiti. Mentre OnlyFans prolifera, le app di incontri moltiplicano i match ed i siti di escort si prenotano come ristoranti stellati, un numero crescente di coppie dichiara guerra al sesso... dentro le mura domestiche.

Benvenuti nel mondo dei "*matrimoni bianchi*", dove tutto è pulito, asettico e incredibilmente silenzioso. *Dove le scintille sono diventate camomilla*. Ma anche il silenzio, si sa, può essere rumoroso. E nei Tribunali, talvolta, fragoroso.

In fondo, **gli scaffali delle farmacie parlano chiaro**, *il paracetamolo, l'ibuprofene ed affini* non servono solo per l'influenza stagionale, ma sono diventati complici involontari di chi, con improbabili scuse farmacologiche, rinvia sistematicamente l'appuntamento sotto le lenzuola: ***"Amore, ho mal di testa"*** è ormai un evergreen... anche se a volte è la scusa a durare più del matrimonio.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Ai sensi dell'art. 143 c.c., i coniugi sono tenuti alla coabitazione, alla reciproca assistenza morale e materiale, e alla collaborazione nell'interesse della famiglia. Sebbene il legislatore **non imponga esplicitamente un obbligo giuridico di avere rapporti sessuali**, la giurisprudenza ha più volte sottolineato che una ***relazione coniugale totalmente priva di intimità***, se protratta nel tempo e non giustificata, **può determinare la crisi del matrimonio stesso**.

In altre parole: non sei obbligato a farlo, ma se *mai* lo fai — e senza ragione — potresti ritrovarti con una separazione addebitata.

MATRIMONIO BIANCO: QUANDO IL LETTO DIVENTA UN CAMPO MINATO

La Cassazione ha, piu' volte, ribadito che l'assenza di intimità, se persistente e immotivata, rappresenta una **grave violazione dei doveri coniugali**. Non si tratta solo di frustrazione e disagio, ma di una vera e propria *offesa alla dignità* e *alla personalità* dell'altro coniuge.

In questo contesto, l'abbandono della casa coniugale non costituisce una colpa, ma una reazione comprensibile e, giuridicamente, legittima. Il coniuge può quindi lasciare il tetto coniugale senza timore di vedersi addebitata la separazione, sempre che riesca a dimostrare che la convivenza era divenuta intollerabile e che la crisi era dovuta anche a tali motivi.

MA IL SESSO È OBBLIGATORIO NEL MATRIMONIO?

La risposta, paradossalmente, è no. ***Non esiste un obbligo giuridico di fare sesso***. Esiste però un dovere di contribuire alla comunione materiale e spirituale, e la sfera sessuale ne è parte integrante. **Il rifiuto ingiustificato e continuativo di avere rapporti può legittimare l'addebito della separazione, a meno che non sia giustificato da cause oggettive (malattie, problemi psicologici, etc.).**

Occorre quindi distinguere il rifiuto sporadico ("*stasera no, c'è la Champions*") da quello sistematico e punitivo ("*mai più finché vivi!*"). Il primo è sopportabile, il secondo può essere fatale... giuridicamente parlando.

SESSUALITÀ: TRA IL LECITO, L'ILLECITO E L'INASPETTATO

La giurisprudenza non giudica ciò che accade sotto le lenzuola, purché vi sia consenso. La Cassazione, infatti, evita accuratamente di distinguere tra "*rapporti tipici*" e "*atipici*", "*naturali*" o "*innaturali*", limitandosi ad affermare un principio fondamentale: **se entrambi i coniugi sono consenzienti, la scelta delle pratiche sessuali è irrilevante per il nostro ordinamento.**

Lo scambismo, il poliamore, i giochi erotici, l'amore in gruppo e/o con partner occasionali: tutto lecito, se condiviso. **L'Autorità giudiziaria non può sindacare la creatività erotica, se condivisa**,

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

quanto piuttosto verificare, in caso opposto, il rispetto della libertà e della volontà dell'altro.

QUANDO IL RIFIUTO È GIUSTIFICATO

Infatti, l'imposizione di atti sessuali umilianti, dolorosi o non graditi può rappresentare una violazione grave dei doveri coniugali. ***Ed è qui che il rifiuto diventa perfettamente legittimo.*** Il coniuge ha pieno diritto di sottrarsi a rapporti che generano disagio, che appaiono degradanti, che urtino la propria sensibilità fisica o morale.

In queste situazioni, ***il "no" non solo è giustificato, ma giuridicamente protetto***. Il consenso, per essere valido, deve essere libero, attuale, reversibile ed informato. **Nessuno può essere obbligato a fare sesso, neppure all'interno del matrimonio, e l'assenza di desiderio o la non condivisione di una specifica pratica non sono elementi che legittimano un'accusa di colpa**, bensì espressione della propria autodeterminazione corporea.

IL SESSO COME ARMA: PUNIZIONI, RITORSIONI, OSSESSIONI

Non sempre però l'astinenza sessuale è frutto di disagio o disinteresse. ***In certi casi, la sessualità (o la sua assenza) diventa strumento di controllo, punizione, ricatto emotivo***.- Emblematico il caso esaminato dalla Cassazione, anni fai, di un marito che per sette anni aveva rifiutato ogni tipo di intimità con la moglie per punirla di aver preso le parti del fratello in una lite economica Nessuna malattia, nessun trauma: solo una fredda vendetta sotto le coperte, con effetti psicofisici duraturi e irreversibili.

Ma anche l'eccesso può diventare colpa. Alcune separazioni sono state addebitate a coniugi che imponevano rapporti con modalità ossessive, invadenti, in alcuni casi patologiche. Non è infrequente che il Tribunale consideri come "*inaccettabile*" una sessualità vissuta unilateralmente, con richieste continue e non rispettose della sensibilità dell'altro.

Ciò che rileva, ancora una volta, non è il "*quanto*" o il "*come*", ma *se* vi sia rispetto e reciprocità. E questo vale tanto per l'astinenza quanto per la frenesia.

IL "MAL DI TESTA" GIUDICATO DALLA CORTE EUROPEA

Un importante precedente europeo viene dalla Corte CEDU, che ha condannato lo Stato francese per aver attribuito alla moglie la colpa del divorzio, in quanto si rifiutava di avere rapporti sessuali con il marito. ***La Corte di Strasburgo ha affermato che il consenso al matrimonio non implica un consenso permanente ai rapporti sessuali, quello che comunemente viene chiamato "marital rape", contrario ad ogni forma di civiltà e di rispetto***.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

La libertà sessuale e l'autonomia del corpo sono diritti fondamentali. Costringere moralmente un coniuge a subire rapporti non voluti, è contrario alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 8 CEDU).

Assolutamente condivisibile l'orientamento della Corte Europea, ma in questo articolo stiamo esaminato la questione da un altro punto di vista.

UN TEMA CHE RIGUARDA ENTRAMBI I SESSI (E NON SOLO GLI UOMINI)

Vale la pena sottolinearlo con forza: la questione del matrimonio "*bianco*", della mancanza di intimità e delle sue implicazioni giuridiche **non è un problema maschile**, né tantomeno una pretesa che riguarda solo mariti delusi o insoddisfatti.-

Al contrario, molte delle pronunce giurisprudenziali in materia nascono da ricorsi **presentati da donne**, spesso esasperate da rifiuti sistematici, silenzi affettivi, chiusure emotive e sessuali da parte del partner. **Esistono casi in cui è la moglie a invocare l'addebito per la persistente negazione del coniuge maschio**, come pure casi in cui è l'uomo a lamentare comportamenti lesivi da parte della moglie (si pensi a chi, per motivi religiosi o morali, decide *unilateralmente* di astenersi da ogni forma di intimità senza coinvolgere il partner nella scelta).

Il diritto non fa distinzioni di genere: **l'obbligo di contribuire alla comunione materiale e spirituale del matrimonio vale per entrambi i coniugi**, e quando viene meno senza giustificazione, può portare a conseguenze per chiunque. L'affettività, la sessualità, il rispetto e la cura reciproca non hanno sesso, ma solo dignità.

CONCLUSIONI: IL MATRIMONIO NON È UN CONTRATTO SESSUALE, MA…

Il sesso nel matrimonio non è un diritto esigibile per via giudiziaria: non esiste un giudice in grado di imporre l'adempimento forzato dell'obbligo coniugale "*sotto le lenzuola*"; tuttavia, la sua *assenza* può produrre conseguenze, anche serie, se compromette la serenità, la dignità e l'equilibrio psicofisico dell'altro coniuge.

Il nostro ordinamento, dunque, non pretende che ogni notte sia un remake soft di *Cinquanta sfumature di grigio*, ma nemmeno accetta che la camera da letto si trasformi in un museo del silenzio o in un reality show chiamato *Astinenza forzata.*

La chiave resta, sempre, il consenso. Il vero "*contratto*" del matrimonio è quello affettivo, basato sulla libertà, la condivisione, la cura reciproca. **E come ogni contratto d'amore che si rispetti, è fragile, rinegoziabile, e a volte... risolvibile.**

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Insomma, che si tratti di maratone notturne, di castità ascetiche o di semplici tregue strategiche, la legge non si interessa a ciò che accade sotto le lenzuola. Tuttavia, se coinvolta, la giustizia può – e deve – valutare tutto ciò che da quel letto è venuto a mancare.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati